## Beatrice Pasciuta

# Le ragioni di una riflessione

Questo volume nasce dal convegno su *La formazione del giurista*, organizzato congiuntamente dall'Istituto 'Emilio Betti di scienza e teoria del diritto nella storia e nella società' e dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Roma Tre e tenutosi a Roma il 19 e 20 gennaio 2017.

Il progetto scientifico dal quale quell'incontro traeva origine aveva ad oggetto una riflessione concreta sulle possibilità di trasformazione o di *ri*-creazione di una figura – quella del giurista – che sempre più oggi stenta a trovare una piena collocazione, non soltanto nel mondo del lavoro, ma più in generale nell'assetto culturale e nella struttura 'decisionale' della nostra società.

Il programma del Convegno era strutturato in una serie di interventi volti ad esaminare metodi e problemi nelle singole aree che compongono la cultura giuridica italiana. La Tavola rotonda conclusiva, invece, aveva lo scopo coinvolgere istituzioni e attori del mondo delle professioni, al fine di verificare concretamente se le esigenze manifestate nella fase della formazione fossero rispondenti o meno a quelle richieste dal mondo del lavoro e dalle istituzioni.

Dal Convegno ha preso l'avvio un'ampia discussione che è proseguita in vari canali anche nelle settimane successive. Ed è questa la ragione per la quale abbiamo deciso di pubblicare questo volume. Non si tratta degli atti del convegno, dunque, ma di contributi offerti da alcuni dei partecipanti al convegno del 'Betti' e da colleghi coinvolti ed intervenuti nella discussione, in fasi successive.

Le riflessioni sulla formazione del giurista sono ricorrenti e sembrano quasi un luogo comune.

Nella continua tensione fra aspetti teorici ed esigenze della pratica,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Si veda il programma del convegno riprodotto in calce a queste pagine introduttive.

ci si muove alla ricerca di modelli e profili dai quali attingere: il modello tedesco, quello francese o, ancora, quello anglosassone, tanto per esemplificare i più utilizzati. Lo scopo è risolvere in maniera definitiva – o almeno migliorare – le contraddizioni, le ambiguità e le aporie che la figura del giurista inevitabilmente porta con sé.

Il risultato di questo continuo interrogarsi non è molto lusinghiero: una sorta di lamentazione continua e rassegnata, sempre accompagnata da moti d'orgoglio e di autocelebrazione, alla quale i giuristi – o almeno quelli fra loro che riflettono sulla loro stessa esistenza – sembrano essersi votati.

Da storica avevo pensato di aprire questa riflessione con una breve disamina dei principali convegni o scritti che si sono occupati della questione. Ma ho desistito. Anche un mero elenco sarebbe stato eccessivamente lungo. E allora, solo qualche breve coordinata, giacché la storia del pensiero giuridico è anche storia della riflessione del giurista su sé stesso. Volendo risalire indietro nel tempo potremmo direttamente arrivare a Giustiniano e alla sua riforma degli studi di diritto del 533². Ma voglio subito rassicurare il Lettore: non farò nulla di tutto questo.

Il punto di partenza a noi più vicino e al quale fare riferimento è, a mio avviso, l'esperienza scientifica di Alessandro Giuliani e Nicola Picardi. Il loro progetto su *L'educazione giuridica*, finanziato dal CNR, inizia nel 1972 e si articola per circa un ventennio<sup>3</sup>.

I primi due volumi di quel progetto, pubblicati rispettivamente nel 1975 e nel 1979, erano dedicati alla prima formazione del giurista, ossia all'Università (*Modelli di università e progetti di riforma*)<sup>4</sup> e all'insegnamento del diritto in prospettiva diacronica e sincronica (*Profili storici*)<sup>5</sup>. Entrambi i volumi sono stati poi riediti nel 2008, a cura dello stesso Picardi con Roberto Martino, il secondo, in particolare, con il titolo ben più suggestivo di *L'educazione giuridica da Giustiniano a Mao*<sup>6</sup>.

L'altra grande impresa dedicata al tema della formazione è quella

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sulla nota riforma, varata dall'Imperatore Giustiniano con la const. *Omnem*, cfr. per tutti G.G. Archi, *Giustiniano e l'insegnamento del diritto*, in *L'educazione giuridica*, I, a cura di A. Giuliani – N. Picardi, Perugia 1975, pp. 3-23; e, più di recente, A.M. Giomaro, *Sulla presenza delle scuole di diritto e la formazione giuridica nel tardoantico*, Rubettino, Soveria Mannelli (CZ) 2011 e L. Loschiavo, *L'età del passaggio. All'alba del diritto comune europeo*, Giappichelli, Torino 2016, p. 202 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sul progetto e sulla sua rilevanza scientifica si veda per tutti F. Treggiari, *L'educazione al diritto*, in *Alessandro Giuliani: l'esperienza giuridica fra logica ed etica*, a cura di F. Cerrone – G. Repetto, Giuffrè, Milano 2012, pp. 827-844.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> L'educazione giuridica, I: Modelli di università e progetti di riforma, Perugia 1975.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> L'educazione giuridica, II: Profili storici, Perugia 1979.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Entrambi i volumi sono stati editi a cura di N. Picardi e R. Martino, Cacucci, Bari 2008.

curata da Vincenzo Cerulli Irelli e Orlando Roselli con l'*Osservatorio sulla formazione giuridica*, che ha prodotto ben 11 volumi dal 2005 al 2007.

Il materiale, dunque, è molto ed è noto<sup>8</sup>.

Ciò che accomuna queste iniziative – tra loro evidentemente diversissime – è lo sguardo rivolto all'interno: i giuristi guardano sé stessi e riflettono su sé stessi.

E ancora, la riflessione è caratterizzata da una tendenza alla teoria, alla speculazione sulle grandi idee e sui fondamenti 'etici' della figura del giurista. Un dialogo che sempre più sembra essere autoreferenziale.

La società, nel frattempo, prosegue nel suo cammino: un percorso di cambiamento che prescinde da implicazioni valoriali – e non implica necessariamente un miglioramento o un regresso – che ormai è evidente e colpisce specialmente una figura apparentemente inossidabile e immutabile qual è, appunto, quella del giurista.

L'impressione è che oggi tale figura (almeno con questa denominazione) stenti a trovare una collocazione. Anzi forse persino una definizione esaustiva.

Nella irrisolta dialettica fra saperi 'di base' e saperi 'professionalizzanti', fra teoria e tecnica, fra sapere e saper fare, la formazione del giurista viene condizionata da fattori esterni, segue il mercato, per così dire, tende a privilegiare il mondo del lavoro e delle professioni mantenendo tuttavia ben saldo il legame con alcuni fondamenti della tradizionale formazione teorica.

Il risultato non convince.

Natalino Irti, in un saggio del 2004, definisce la sua un'epoca di transizione, di passaggio fra il non più e il non ancora. E in questa epoca di transizione, il giurista si muoveva male, privato delle sue certezze, dei dogmi dell'unità del diritto, della sovranità dello stato, nella tensione, mai risolta, fra la formazione universitaria improntata al 'modello tedesco' e quella 'professionale' più conforme al 'modello francese'.

Il saggio di Irti, scritto come contributo ad un convegno romano intitolato, come il nostro, *La formazione del giurista*, era caratterizzato da un tono alquanto sconfortato: «La figura unitaria del giurista è tramontata; …la

<sup>7</sup> Collana per l'osservatorio sulla formazione giuridica, a cura di V. Cerulli-Irelli, O. Roselli, ESI, Napoli 2005-2007.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Soltanto come esemplificazione, e senza alcuna pretesa di esaustività, si elencano qui alcuni fra i contributi più recenti sul tema, ai quali tutti si rinvia per ulteriori indicazioni bibliografiche: Storia sociale e dimensione giuridica. Strumenti di indagine e ipotesi di lavoro. Atti dell'incontro di studio. Firenze, 26-27 aprile 1985, a cura di P. Grossi, Giuffrè, Milano 1986; La formazione del giurista. Atti del convegno, Roma, 2 luglio 2004, a cura C. Angelici, Giuffrè, Milano 2005; P. Grossi, Società, diritto, Stato. Un recupero per il diritto, Giuffrè, Milano 2006; P. Costa, La formazione del giurista. A proposito di una recente collana di studi, in «Sociologia del diritto», 1 (2013), pp. 215-222.

scienza si ritira dagli antichi luoghi: questo declino non è imputabile a nessuno. I ministri riformatori sono attraversati e portati dalla logica del nostro tempo. Nessuno può essere ritenuto colpevole o responsabile»<sup>9</sup>.

Pochi anni dopo, Nicola Picardi, nella prefazione alla seconda edizione de L'Educazione giuridica (Modelli di università e progetti di riforma), ribadiva il concetto richiamando il giuristi ad assumersi la loro responsabilità nel determinare l'andamento dei progetti di riforma degli studi giuridici 10:

Il nuovo ordinamento didattico è ancora tutto da inventare con il contributo non solo del legislatore ma anche (e soprattutto) dei docenti, dei discenti e dei destinatari (uffici e professioni) del servizio. Un eventuale insuccesso sarebbe pertanto imputabile non soltanto al legislatore e/o al Ministro competente ma, in larga misura, a tutti noi.

Sia Irti sia Picardi chiamavano dunque in causa la partecipazione del mondo accademico e lo invitavano a riallacciare un dialogo stretto con le istituzioni, con la politica.

Non sembra, tuttavia, che le cose siano andate nel senso auspicato.

Anzi, nell'ultimo decennio è aumentata la sensazione di una crescente disaffezione della società nei confronti del mondo del diritto e, soprattutto, del mondo dei giuristi.

La realtà con la quale ci confrontiamo ci pone di fronte a campanelli d'allarme che non vogliamo e non possiamo ignorare.

Innanzitutto, va tenuto presente il calo drastico degli iscritti che, più o meno marcatamente, si configura come dato nazionale. Il calo su scala nazionale, infatti, ha raggiunto negli ultimi 4 anni il 35% (a fronte di una flessione complessiva degli iscritti ai corsi universitari del 4%)<sup>11</sup> e, se estendiamo il periodo di riferimento (sempre che questo abbia un senso) il dato sale a meno 45,6% negli ultimi dieci anni <sup>12</sup>.

E ancora, il continuo rincorrersi di riforme dei corsi in giurisprudenza, sempre decise dalla sede governativa, a volte attuate a volte solo paventate, ma in ogni caso con una interlocuzione che non ammette deroghe: modalità questa alla quale si è provato a reagire in varie maniere. L'ultima

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> N. IRTI, La formazione del giurista in La formazione del giurista. Atti del Convegno, cit. nt. 8, p. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> N. PICARDI, Introduzione alla II<sup>a</sup> edizione in L'Educazione giuridica (Modelli di università e progetti di riforma), cit. nt. 6, p. XLVI.

<sup>11</sup> GIANNI TROVATI su «Il Sole 24 ore» del 21 marzo 2016.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Rapporto RES sul quale cfr. A. BANFI, *Fine di un amore. A proposito del crollo delle iscrizioni nei corsi di giurisprudenza*, in questo stesso volume, al quale rinvio per dati più accurati e per la loro valutazione complessiva.

iniziativa, in ordine cronologico, è stata la costituzione della Conferenza delle Associazioni scientifiche di area giuridica (CASAG) nel 2014 con l'obiettivo di «far sentire alla politica e alla burocrazia le esigenze e il punto di vista della ricerca scientifica»<sup>13</sup>.

E tuttavia, la iper-regolamentazione del corso di laurea in Giurisprudenza, e i dibattiti conseguenti, rivelano – come dimostra inoppugnabilmente Antonio Padoa Schioppa, nel suo recente *Ri-formare il giurista*<sup>14</sup> – che i temi al centro della discussione oggi sono assai simili a quelli che Vittorio Scialoja enucleava nella sua relazione del 1914, auspicando, paradossalmente, l'abolizione dell'insegnamento universitario così come veniva impartito ai suoi tempi<sup>15</sup>.

Il percorso formativo del giurista – oggi come in passato – sembra ancora coincidere esclusivamente con il percorso di accesso al mondo delle professioni legali. Giurista è colui che solo può, attraverso il suo titolo di studio, esercitare il mestiere di avvocato, giudice o notaio. E la strada di accesso è soltanto una e immutabile: una specie di codice genetico, modificando il quale si avrebbe una orrenda nuova specie, quasi un mostro degno dei peggiori romanzi di fantascienza.

Ecco, la sfida del nostro incontro sta proprio qui.

Riflettere sulle eventuali possibili modifiche per rispondere (o anche, perché no, per anticipare) le domande di una società che ha avuto talmente tante trasformazioni da essere diventata un oggetto sconosciuto e totalmente distante da quello che immaginiamo debba essere il terreno di incidenza dei giuristi che vogliamo formare o dei quali avremmo bisogno.

In altre parole, se probabilmente (ma non ne sono affatto sicura) il percorso tradizionale forma il giurista destinato alle professioni tradizionali – e dunque quel percorso può essere al più aggiustato in qualche sua parte ma non richiede particolari sforzi di revisione – occorre invece individuare nuovi percorsi e nuovi sbocchi professionali per una figura di 'giurista' – ossia di conoscitore delle regole e dei vocabolari del diritto – che vada a posizionarsi in ambiti della società che ad oggi lo vedono escluso.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Queste le parole di Claudia Storti, presidente della Società italiana di storia del diritto, nell'intervento di apertura del convegno della SISD del 2015, ora in *Storia del diritto e identità disciplinari: tradizioni e prospettive*, a cura di I. Birocchi, M. Brutti, Giappichelli, Torino 2016, p. XI.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> A. Padoa Schioppa, *Ri-formare il giurista, un percorso incompiuto*, Giappichelli, Torino 2014.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> «Se tutto si dovesse continuare a ridurre alle lezioni orali che noi facciamo, dico che sarebbe meglio abolire l'insegnamento universitario»: così V. SCIALOJA, *Ordinamento degli studi di Giurisprudenza in relazione alle professioni*, (1914) citato in PADOA SCHIOPPA, *Ri-formare il giurista*, cit. nt. 14, p. 31 e ivi nt.1.

Il mio riferimento è all'operazione accademico-scientifica compiuta negli anni '70 del secolo scorso da Beniamino Andreatta con la creazione della cosiddetta 'ingegneria gestionale'.

Sappiamo bene come la nuova figura professionale dell'ingegnere gestionale' sia stata pensata per rispondere alle esigenze della società industriale, coniugando saperi specifici dell'area di economia con quelli, altrettanto specifici, di ingegneria.

Il risultato, che si è consolidato nel corso degli anni, è noto a tutti noi e consiste proprio nella creazione di una figura professionale nuova, che va a collocarsi accanto a quelle tradizionali dell'ambito di ingegneria. Non si trattava di un *maquillage*, di un ritocco 'estetico' dell'esistente. Si trattava invece di una innovazione, della costruzione di una nuova figura professionale che manteneva qualcosa del profilo di partenza ma che si spogliava di alcuni elementi – pure ritenuti essenziali per quella tradizionale – per acquisirne altri, provenienti in quel caso dall'ambito dell'economia.

Il dato essenziale, in quella operazione, era il perdurante contatto con il mondo delle professioni legate alla formazione universitaria di Ingegneria. Infatti, pur essendo l'ingegnere gestionale ben altro dal tradizionale ingegnere 'civile', tuttavia non era preclusa ai laureati nel nuovo corso di Ingegneria gestionale la possibilità di accedere all'esame di stato per l'abilitazione.

Questo esempio è paradigmatico di come ambiti del sapere – in questo caso 'ingegneria' ed 'economia' – abbiano saputo rinnovarsi ed occupare spazi nuovi creati da contingenze sociali nuove (nello specifico, la complessità dell'industrializzazione post-bellica).

Non si può dire la stessa cosa per l'ambito del sapere e del 'saper fare' giuridico.

Chi è il giurista oggi?

Qual è il suo ruolo nella formazione dei processi decisionali, nella gestione delle dinamiche politiche e sociali?

Quali risposte è in grado di dare rispetto a temi quali inclusione, tutela ed estensione dei diritti fondamentali?

E ancora, le trasformazioni, nella formazione e nel posizionamento professionale, vanno decise dal mercato o c'è ancora spazio per recuperare uno specifico della cultura giuridica che la renda di nuovo fondamentale nella risoluzione dei problemi della società?

Non pretendiamo certo di dare qui una risposta.

Non è questo, peraltro (né potrebbe esserlo) l'obiettivo della nostra riflessione. E però il nostro è comunque un obiettivo ambizioso: da una parte, si tratta di fare il punto della situazione e, dell'altra, di formulare concrete

proposte di intervento, in una interlocuzione concreta fra le varie anime della scienza giuridica e delle professioni e gli interlocutori istituzionali.

La questione che intendiamo affrontare qui è propedeutica a quelle domande ed è per noi di estrema urgenza: e riguarda il coinvolgimento diretto dei giuristi universitari nel guidare, da protagonisti, i processi di formazione e di trasformazione del *giurista* in seno alla nostra società.

# ISEB Istituto Emilio Betti di Scienza e Teoria del Diritto nella storia e nella società



## Convegno

## La formazione del giurista

Dipartimento di Giurisprudenza – Università Roma Tre 19-20 gennaio 2017 – Sala del Consiglio

#### Giovedì 19 gennaio

ore 10.30 Saluti

Mario Panizza – Rettore Università Roma Tre Giovanni Serges – Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza Università Roma Tre

Presiede

Franco Modugno - Corte Costituzionale

Beatrice Pasciuta – Università di Palermo *Le ragioni di un convegno* Antonio Banfi – Università di Bergamo

Fine di un amore? A proposito del crollo delle iscrizioni ai corsi di Giurisprudenza

Tommaso Greco – Università di Pisa

L'orizzonte del giurista tra autonomia ed eteronomia

Maria Rosaria Marella – Università di Perugia

Per un'introduzione allo studio del diritto: costruire le
competenze di base

\* \* \*

Federigo Bambi – Università di Firenze Leggere e scrivere il diritto

h. 15.00 Ripresa dei lavori Presiede

Massimo Brutti - Università Roma Sapienza

Vincenzo Zeno-Zencovich – Università Roma Tre Tra enciclopedismo giuridico e specializzazione estrema: un modello da aggiornare o da rifondare?

Emanuele Conte – Università Roma Tre

Education vs. training

Salvatore Saija – Ufficio del Massimario Cassazione

Verso la magistratura

Giovanni Pascuzzi – Università di Trento

Verso l'avvocatura e il notariato

Margherita Ramajoli – Università Milano Bicocca Verso le carriere amministrative

### Venerdì 20 gennaio

h. 9.00

Presiede

Antonio Padoa Schioppa – Università Milano Statale

Giovanni Pitruzzellla – Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato

Oltre le professioni giuridiche: nuove funzioni del giurista nella società del terzo millennio

Salvatore Sica – Presidente della Scuola Superiore dell'Avvocatura

Per un nuovo giurista tra sapere, saperi e saper fare Giorgio Resta – Università Roma Tre

Uscire dall'isolamento: la cultura del giurista oltre i confini settoriali e le dimensioni nazionali

h. 10.30 Tavola rotonda

Anna Azzalin (CNSU) – Carla Barbati (CUN) – Giovanni Luchetti (Conf. Direttori di Giurisprudenza) – Marco Mancini (MIUR) – Maurizio Ricci (CASAG) – Giampaolo Parodi (Ministero della Giustizia) – Alberto Stancanelli (Presidenza Consiglio dei Ministri) – Gianfranco Viesti (Università di Bari)

Interventi di replica